



COMUNE DI NONANTOLA

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE e LA GESTIONE DELLA De.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2023

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 - Istituzione della De.CO.

Art. 4 - Istituzione del Registro De.CO.

Art. 5 - Marchio De.CO.

Art. 6 - Requisiti generali per l'attribuzione della De.CO. ai prodotti locali

Art. 7 - Procedura per l'attribuzione della De.CO. ai prodotti locali

Art. 8 - Commissione comunale per la De.CO.

Art. 9 - Utilizzo della De.CO. e del relativo marchio (logo)

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Art. 11 - Impegni del Comune di Nonantola per divulgazione pubblica

Art. 12 - Tutele e garanzie

Art. 13 - Attività di coordinamento

Art. 14 - Rinvio

Art. 15 - Norme finali

Allegato:

1. marchio/logo De.CO. del Comune di Nonantola

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che rappresentano una rilevante risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dei soggetti produttori nonché dell'immagine del Comune di Nonantola, attraverso la istituzione del marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.CO.).

Con il presente Regolamento sono quindi stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello Statuto del Comune di Nonantola: "Il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria di caratteri distintivi propri della società civile che la compone".

2. La finalità, con riferimento all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ("Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"), e richiamato il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, è quella di curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni di specialità alimentari di origine comunale, riconoscendo ad essi capacità di creare, tra l'altro, importanti occasioni di marketing territoriale.

3. Per la finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportino l'applicazione di quanto enunciato nei precedenti commi e la loro attuazione.

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

L'ambito di intervento del Comune di Nonantola si manifesta principalmente nella seguente direzione:

a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promozione della conservazione e sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico comunale;

b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta stanziata dal bilancio di previsione comunale, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento e di promozione anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

c) sostegno in varie forme a iniziative di ricerca storica per finalità pubbliche, finalizzate allo studio di diverse fonti storiche riguardanti i prodotti suddetti;

- d) collaborazione con Soggetti terzi finalizzata alla promozione di iniziative di valorizzazione dei prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento De.CO., purchè di interesse generale;
- e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo, in collaborazione con i servizi e gli Enti preposti, nel limite delle competenze attribuite al Comune di Nonantola e al suo servizio per il Turismo.

Art. 3 - Istituzione della De.CO.

Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.CO. - "Denominazione Comunale di Origine" - che rappresenta uno strumento promozionale che viene riconosciuto dal Comune di Nonantola, atto ad attestare l'origine dei prodotti agro-alimentari tradizionali locali ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale.

La attribuzione della De.CO. ha come obiettivo quello di:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e le consuetudini che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni caratteristiche locali.

La De.CO. è identificata con un apposito marchio (logo) attualmente non registrato, di esclusiva proprietà del Comune di Nonantola. Qualunque uso improprio da parte di soggetti terzi sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 4 - Istituzione del Registro De.CO.

1. Viene istituito un registro pubblico comunale per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Nonantola che ottengono la De.CO., che sarà gestito dal Servizio Turismo - Manifestazioni dell'Ente. Il Registro De.CO. è gestito mediante un apposito file elettronico, che verrà conservato annualmente agli atti dell'Ente mediante il programma gestionale del protocollo comunale e può avere per usi interni un corrispondente strumento cartaceo riportante le indicazioni essenziali.

L'iscrizione nel Registro, al termine del procedimento di valutazione del singolo prodotto candidato, avviene mediante determinazione del direttore dell'area competente in materia e vale ad attestare l'origine storica locale del prodotto in questione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda tecnica identificativa.

Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di Origine (De.CO.);
- le imprese, i produttori che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.CO. in relazione ai loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare o alle indicazioni della scheda tecnica descrittiva consegnata al Comune;
- gli estremi dell'atto che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

2. L'iscrizione al Registro può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari, ad esclusione di tutti i prodotti già riconosciuti da denominazione protette a livello nazionale ed europeo (tra cui: DOP, IGP, Marchi registrati dalla Camera di Commercio per prodotti tipici locali):

- prodotti agricoli allo stato naturale o conservati, coltivati nel territorio di Nonantola da almeno 50 anni;
- piatti tradizionali della cucina nonantolana con più di 50 anni o altri prodotti alimentari lavorati tradizionali originali di Nonantola con almeno 30 anni di storia;

- altri prodotti trasformati e preparazioni gastronomiche che fanno parte della cultura popolare locale attestati nel XX secolo o in epoche storiche precedenti;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori originali legati alle produzioni locali, aventi carattere "tradizionale" con almeno 30 anni di storia.

3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro comunale De.CO. i seguenti soggetti produttori: le imprese agricole, artigianali e commerciali, i ristoratori, gli enti e le associazioni che svolgono da statuto attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, tradizionali dell'ambito del territorio comunale di Nonantola, anche se i detti Soggetti non vi hanno la sede legale.

L'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede tecnica identificative dei prodotti.

Uno stesso Soggetto può ottenere la De.CO. per più prodotti diversi, purchè rispondenti ai requisiti richiesti.

4. Ogni 5 anni, a partire dalla istituzione effettiva del Registro, il preposto Servizio comunale provvederà alla sua revisione periodica per valutare il mantenimento dei requisiti dei prodotti registrati, come dichiarati all'atto della iscrizione.

5. L'iscrizione al Registro non comporta una automatica attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti al Soggetto produttore o l'erogazione di servizi da parte del Comune di Nonantola.

Art. 5 - Marchio De.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all'art. 4 e le iniziative e manifestazioni di cui all'art. 2, viene adottato un apposito marchio identificativo, costituito da specifico logo per il Comune di Nonantola (di cui all'allegato 1 al presente Regolamento).

2. Il marchio - logo è di esclusiva proprietà del Comune di Nonantola, che si riserva il diritto di una eventuale registrazione, e qualunque uso improprio da parte dei soggetti iscritti al Registro (tra cui a mero titolo di esempio, uso generalizzato per altri prodotti non registrati) o di altri Soggetti non autorizzati, sarà perseguito ai sensi di legge e comporterà per i produttori iscritti le sanzioni di cui al successivo art. 10.

Art. 6 – Requisiti generali per l'attribuzione della De.CO. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della De.CO. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Nonantola ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali essere attestati almeno nel XX secolo, come meglio specificato all'art. 4.

I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere non solo prodotti, ma anche trasformati e confezionati sul territorio del Comune di Nonantola.

La Denominazione Comunale De.CO. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

L'imprenditore/produttore deve preparare le miscele per impasti od altro composto alimentare esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente e rispettare i criteri di salubrità pubblica.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Per i piatti tradizionali, i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, uno (o più) degli ingredienti principali deve essere in tutto o in parte originario del territorio comunale o, eventualmente, provinciale o regionale se non presente sul territorio nonantolano (es. prodotti ittici). In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 7 - Procedura per l'attribuzione della De.CO. ai prodotti locali

1. Le istanze per la richiesta di iscrizione dei prodotti nel registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque appartenente alle categorie di cui all'art. 4 e che ritenga di promuoverle. Il Comune può sollecitare la iscrizione di un determinato prodotto di cui è venuto a conoscenza.

Per l'avvio del Registro, il Comune di Nonantola pubblicherà un apposito avviso per raccogliere candidature da soggetti che vogliano ottenere il marchio De.CO.

Ogni 6 mesi l'Ente pubblicherà un avviso di manifestazione di interesse per raccogliere nuove candidature e iscrivere al Registro, qualora abbiano i requisiti.

2. La candidatura del singolo prodotto dovrà essere inviata alle pec istituzionale del Comune di Nonantola, indirizzata al Sindaco e al Direttore d'area competente per il Servizio Turismo - Manifestazioni, allegando un "disciplinare di produzione", e secondo uno schema predisposto e fornito dal Comune di Nonantola, che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità, provenienza ed eccellenza del prodotto, come già descritti nei precedenti articoli.

La domanda dovrà essere corredata altresì da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare informazioni sulla nascita (periodo, contesto ecc.), le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- il periodo o la data di inizio della produzione;
- l'area di produzione riferita al territorio del Comune di Nonantola;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione (e stagionatura/invecchiamento) consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione, stagionatura o invecchiamento.
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione,
- il tipo di confezionamento e l'imballaggio dei prodotti.

Rientrano nelle competenze tecniche del predetto Direttore d'area la predisposizione nonché la modifica-aggiornamento dello schema di istanza, quando ne ricorra la necessità fattuale.

3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.CO. l'Ente si pronuncia, di norma entro sessanta (60) giorni, esclusi i periodi di sospensione di cui alla normativa in materia di procedimento amministrativo, a partire dalla data di scadenza riportata sull'avviso pubblico per la raccolta di candidature, accertato da parte dell'Unità organizzativa comunale preposta la correttezza formale-amministrativa, la completezza della domanda, corredata da tutti gli allegati necessari, e la ammissibilità ad essere sottoposta al giudizio di apposita Commissione comunale, di cui al successivo art. 8: la Commissione sulla base della documentazione a corredo della istanza e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.CO. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere al Registro, una scheda identificativa con le sue caratteristiche peculiari o una scheda tecnica.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare, con debito preavviso, sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, rispettando la regolamentazione per l'accesso di esterni, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo ritenuto necessario a formare il giudizio.

5. Completata l'istruttoria per quanto di competenza, la Commissione presenterà le proprie proposte, mediante apposito verbale riportante le risultanze delle valutazioni effettuate, al Direttore dell'area comunale competente per il Servizio Turismo - Manifestazioni, che approverà il provvedimento finale di iscrizione o di non iscrizione al Registro dei prodotti e dei relativi produttori, riportandone i motivi, e approvando contestualmente le schede tecniche identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione e il mantenimento della De.CO.

L'iscrizione al Registro e la concessione del marchio De.CO. è comunicato al produttore, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro stesso (numerazione e data) e alle modalità di utilizzo del marchio.

6. L'iscrizione nel Registro De.CO. non comporta per il richiedente oneri diretti da corrispondere al Comune di Nonantola.

7. L'uso difforme o improprio del marchio De.CO. comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro, una volta appurata da parte del Comune di Nonantola la avvenuta trasgressione. Della cancellazione dal Registro viene data comunicazione scritta all'interessato da parte del Direttore dell'area comunale competente. Il produttore avrà 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare alla pec del Comune di Nonantola memorie, note o documenti avverso la cancellazione, finalizzati a rivalutare il caso.

Art. 8 - Commissione comunale per la De.CO.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.CO., terminata positivamente la verifica amministrativa sulla ammissibilità dell'istanza di cui all'art. 7, è affidato ad un'apposita Commissione comunale, presieduta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Nonantola e composta da tre esponenti del settore agro-alimentare, commerciale e/o da rappresentanti di Associazioni attive nel settore specifico e operanti sul territorio comunale.

2. La Commissione è composta da un numero di tre membri, oltre al presidente, e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco pro-tempore (o Assessore da lui delegato: Assessore al turismo e in seconda istanza Assessore alla cultura) con soli fini di coordinamento;
- MEMBRI:
- n. 1 esperto in ambito commerciale/artigianale/produttivo, individuato mediante avviso pubblico;
- n. 1 esperto in materia agro-alimentare, individuato mediante avviso pubblico;
- n. 1 esperto di storia locale e gastronomia tradizionale individuato mediante avviso pubblico;

A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti da valutare, di volta in volta per valutare casi particolarmente complessi, potranno essere invitati a partecipare da parte del Presidente uno o più esperti, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza sull'argomento, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo. Gli invitati non potranno "votare" l'ammissibilità alla De.CO. del prodotto, ma la

loro opinione, utile a formare il giudizio complessivo, verrà comunque registrata nel verbale della Commissione. Verrà formato in proposito, mediante invito pubblico, un elenco di persone esperte nei vari settori che si rendono disponibili ad essere invitate occasionalmente. In caso l'invito pubblico andasse deserto, sarà il Direttore dell'area comunale competente ad individuare di volta in volta l'esperto che il Presidente inviterà per soddisfare i bisogni del momento.

3. Tutti i componenti della Commissione partecipano ed operano a titolo gratuito, compresi gli esperti invitati occasionalmente, assicurando mediante apposita dichiarazione che non sussistono interferenze di alcun tipo con gli organi del Comune di Nonantola, con i produttori che hanno fatto istanza di riconoscimento della De.CO. e con gli altri membri della Commissione.

Non sono quindi previsti vantaggi economici di alcun genere a vantaggio dei membri della Commissione. I commissari si comportano secondo principi di eticità, trasparenza e imparzialità; non possono ricevere omaggi, campioni di prodotti o altre utilità dai produttori interessati ad ottenere il marchio De.CO.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in cui è stata formata e viene rinominata secondo il procedimento pubblico sopra richiamato. La Commissione inoltre viene qui dichiarata commissione indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione comunale, e che non comporta oneri a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti (conteggiando anche il presidente) e decide sempre a maggioranza semplice dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato sul momento dal Presidente.

Art. 9 - Utilizzo della De.CO. e del relativo marchio (logo)

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.CO." e del relativo marchio (logo) identificativo ai soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio (logo) De.CO nella pubblicità delle iniziative di promozione, pubbliche e altri eventi già citati nei precedenti articoli.

Il marchio potrà essere apposto:

- a) sul prodotto stesso (quando possibile);
- b) sugli incarti e sulla confezione del prodotto;
- c) sugli imballaggi del prodotto;
- d) sul materiale promozionale o da esposizione relativo al prodotto.

2. L'uso del marchio/logo può inoltre essere esposto e promosso, previa espressa richiesta al Comune di Nonantola anche dai soggetti (comprese le associazioni) che commercializzano o somministrano prodotti De.CO. anche se nel Registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice, indicando nella istanza i motivi, i contesti in cui si vuole pubblicizzare il marchio simbolo della De.CO.

Il soggetto che ha ottenuto formalmente il permesso quindi avrà facoltà di riprodurre il logo De.CO. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli e riportare gli estremi di iscrizione al Registro dei prodotti relativi.

3. Il marchio dei prodotti De.CO. deve essere collocato in modo chiaro e visibile, senza aggiunta di altri contrassegni che per il loro aspetto e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione o modificare il logo grafico De.CO.

4. Nel caso di vendita al minuto dei prodotti De.CO, la presentazione del singolo prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire dignità al marchio comunale, una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici o altre caratteristiche tali da ledere l'immagine del prodotto.

5. Il Comune di Nonantola, proprietario del marchio simbolo della De.CO., può avvalersi dello stesso logo in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno, come da indirizzi dall'Amministrazione comunale.

6. È comunque vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.CO. di Nonantola da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del marchio verrà perseguito dal Comune di Nonantola nei termini di legge. Possono essere fatti controlli dall'Ente in qualunque tempo, in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute nei disciplinari o schede tecniche, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda, il produttore o sul mercato; controlli che saranno effettuati da membri della Commissione di cui all'art. 8 o da delegati del Comune competenti per materia.

Le violazioni accertate comportano la revoca d'ufficio della De.CO. e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela del Comune di Nonantola. Rientrano nelle violazioni i seguenti casi:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda tecnica identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento;
- il rifiuto di impresa o produttore a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.CO.;
- la perdita di uno o più requisiti richiesti;
- l'uso difforme o improprio del logo De.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 8 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati dal Comune, a norma di legge;
- violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- frode alimentare.

2. Per le infrazioni di minor entità per cause indipendenti dalla volontà del produttore (es. eventi emergenziali, ecc.), la facoltà di utilizzo del marchio/logo può essere sospesa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno, da annotare anche sul Registro, quale tempo utile per mettere in atto le azioni necessarie da parte del produttore a far rientrare il prodotto nell'ambito della presente regolamentazione. Non può mai essere concessa la sospensione temporanea nei casi di violazioni alle norme igienico-sanitarie, frode alimentare, rifiuto di impresa o produttore a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica.

3. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del marchio alle disposizioni vigenti,

documentano e registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei al caso, dandone quindi pronta comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. Il Direttore d'area competente in materia, con proprio provvedimento espresso, dopo aver acquisito anche il parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 8, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio De.CO. dopo aver valutato le memorie scritte/note inviate dal trasgressore, ai sensi delle norme in materia di procedimento amministrativo.

4. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto al riconoscimento De.CO. e all'uso del marchio non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni, rimborso o altro.

Art. 11 - Impegni del Comune di Nonantola per divulgazione pubblica

Il Comune assicura mediante gli strumenti e le risorse a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla istituzione della Denominazione Comunale di Origine.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di promozione della De.CO., forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 12 - Tutele e garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 (autonomia dei Comuni) e 13 (funzioni dei Comuni) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 13 - Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge in vigore al momento se ed in quanto compatibili. Qualora fossero emanate nuove norme di legge e/o regolamenti, aventi incidenza su quanto qui previsto, si procederà automaticamente alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 15 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data in cui la deliberazione consiliare di

approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente Regolamento in ogni tempo per reali e comprovate esigenze che si manifesteranno, mediante approvazione di apposito atto da parte del Consiglio Comunale.

Allegato 1

Marchio/logo De.CO. del Comune di Nonantola



A. 1)